

Oggetto: Piano di Zona D11 “Grotte Celoni”, ricadente nel Municipio VI, adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 163/2007 nell’ambito della XLIX Variante Integrativa sostitutiva del II Piano di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare, e con Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 14 gennaio 2010 e con Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 21 febbraio 2011, approvato come Piano di Zona D11 “Grotte Celoni bis”.

MOZIONE

Ex art. 109

PREMESSO CHE

- La direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo n. 42/2001/CE (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 21.07.2001, L. 197/31) ha introdotto l’obbligo per gli Stati membri di introdurre la Valutazione Ambientale Strategica obbligatoria a partire dal 21 luglio 2004, nei programmi urbanistici;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”, da ultimo in particolare integrato con D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128 e D.Lgs 10 dicembre 2010, n. 219, recepivano la predetta direttiva comunitaria e, in particolare l’art. 7 comma 4 del citato D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. prevedendo che *“sono sottoposti a valutazione ambientale strategica... i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale”*, e che *“le modifiche dei piani e programmi di cui ai commi 2 e 3 che siano già stati approvati sono sottoposti a valutazione ambientale strategica solo se possono avere effetti significativi sull’ambiente”*;

TENUTO CONTO

- del Regolamento in materia di partecipazione della cittadinanza alla trasformazione urbanistica approvato dal Comune di Roma con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 2 marzo 2006, finalizzato a garantire ai cittadini la massima trasparenza nella informazione e gestione degli strumenti del piano e nell’attuazione dei singoli piani e progetti e un effettivo dialogo e coinvolgimento *ai processi decisionali strategici, agli strumenti di pianificazione urbanistica e ai progetti di trasformazione urbana*;
- del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. – Testo Unico degli Enti Locali, ed in particolare l’art. 34, recante “Accordi di programma”;
- del testo del suddetto D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. come da ultimo modificato a seguito dell’approvazione del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante norme in materia di “trasparenza della pubblica amministrazione”;

CONSIDERATO CHE

- il Piano di Zona D11 “Grotte Celoni”, ricadente nell’ ex Municipio VIII attuale VI, è stato adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 163/2007 nell’ambito della XLIX Variante Integrativa sostitutiva del II Piano di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare.
- successivamente, la Giunta Regionale con Delibera n. 956 del 29.11.2007 (doc.10) deliberava di approvare il Piano di Zona D11 “Grotte Celoni” in variante al PRG.
- con Delibera C.C. n. 2 del 21.01.2010, il Consiglio Comunale di Roma deliberava di adottare le varianti di PRG, ai Piani di Zona tra cui il D11 (Grotte Celoni), compresi nel II P.E.E.P., approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 7387/1987, che prevede:

- una superficie complessiva di ha 26,26;
- un insediamento di 3.450 abitanti;
- una densità territoriale di 131 ab/ha.
- infine con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 21 febbraio 2011 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato le varianti di PRG al Piano di Zona “D11 (Grotte Celoni bis)”. In particolare, l’Amministrazione comunale decideva con quest’ultimo atto ingiustificatamente di:
 - raddoppiare arbitrariamente e senza le opportune verifiche la cubatura residenziale;
 - ridurre quella relativa ai servizi, senza specificarne la destinazione pubblica o di uso pubblico.

L’aumento della volumetria, definita “densificazione” del piano e la conseguente variante al PRG, è stata motivata dalla non condivisibile né sufficiente esigenza sia di mantenere il dimensionamento, sia di soddisfare le c.d. “compensazioni” concordate con i proprietari dei terreni sui quali si andrà a costruire, sottoposti ad espropriazione per pubblica utilità.

Nella tabella che segue sono chiaramente indicate le variazioni volumetriche e di destinazione del Piano di Zona D11 “Grotte Celoni”.

	Delibera C.C. n. 163/2007	Densificazione Delib. C.C. n. 2/2010	Differenza	Variazione percentuale
Volume residenzi ale	mc 163.552	mc 275.994	+ mc 112.442	+ 68,8 %
Volume non residenzi ale	mc 32.710	mc 13.798	-mc 18.912	- 57,8%
Totali	mc 196.262	mc 289.792		

- con nota prot. n. 18860 del 28.10.2010, la Regione Lazio – Area Valutazione Impatto ambientale rispondeva al quesito posto dal Comune di Roma – Dipartimento Programmazione e attuazione urbanistica (prot. n. 38710 del 10.06.2010), circa l’applicabilità delle procedure di VAS prevista dal D.lgs 152/2006 e ss.mm.i. alla Variante di PRG – Piano di Zona D11 – Grotta Celoni bis, trasmettendo al Comune di Roma il parere di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica anche per il Piano di Zona D11 Grotte Celoni. Più precisamente, la Regione Lazio, con parere privo di idonea motivazione e basato su considerazioni puramente ipotetiche, ha affermato che *“trattasi di variante che non comporta impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale, quindi si prefigurerrebbe la non assoggettabilità della stessa alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica”*.
- con riferimento alla nozione di “impatto ambientale”, l’art. 5, comma 1, lett. c) del Dlgs. 152/2006 lo descrive come: *“l’alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a*

breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, inconseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti”.

- la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla Direttiva 42/2001CE del Parlamento europeo è volta a garantire che gli effetti sull'ambiente di determinati piani e programmi siano considerati durante l'elaborazione e prima dell'adozione degli stessi, così da anticipare nella fase di pianificazione e programmazione quella valutazione di compatibilità ambientale che, se effettuata (come avviene per la valutazione di impatto ambientale) sulle singole realizzazioni progettuali, non consentirebbe di compiere un'effettiva valutazione comparativa, mancando in concreto la possibilità di disporre di soluzioni alternative per la localizzazione degli insediamenti e, in generale, per stabilire, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile, le modalità di utilizzazione del territorio. La VAS dunque risponde all'esigenza di considerare, nella promozione di piani e programmi, anche i possibili impatti ambientali delle attività umane, con un approccio che non solo si preoccupi della salvaguardia ambientale *ex post*, ma soprattutto miri ad incidere *ex ante* sulle scelte economiche e sociali.
- nel caso del piano di zona di Grotte Celoni stiamo parlando di un territorio con vista sui Castelli Romani di alto valore ambientale (così definito dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale) in cui sono presenti importanti reperti di epoca romana già segnalati sulle mappe archeologiche, nonché l'antico Acquedotto Felice e i capannoni dell'ex Fabbrica Breda – realizzata negli anni 1939/40 – con i sottostanti rifugi antiaerei, oltre 1800 metri di lunghezza realizzati a 25 metri di profondità, e in contiguità col campus universitario di Tor Vergata. Di conseguenza la valutazione ambientale strategica (V.A.S.) per questo Piano di Zona risulta assolutamente decisiva e fondamentale.

PRESO ATTO CHE

- i Comitati di Quartiere di Villa Verde, Villaggio Breda, Fontana Candida e Gaia Domus esprimevano netta contrarietà in merito al Piano di Zona di Grotta Celoni e al successivo aumento di cubatura, autorizzata con Delibere n. 143, 144, 176 del novembre 2009 e, con nota del 19.03.2011, presentando in data 19 aprile 2011 Ricorso al TAR del Lazio, tutt'ora in attesa di giudizio.
- l'aumento di cubatura residenziale, nella successiva delibera di “densificazione” invece, ha ancor di più penalizzato i cittadini residenti nelle zone oggetto del piano, determinando un aggravio di una situazione già molto precaria e disagiata per carenza di servizi ed infrastrutture.
- il Piano di Zona si inserisce in un contesto fortemente congestionato dagli insediamenti abitativi e dal traffico veicolare; esso infatti è localizzato esternamente al Grande Raccordo Anulare, a est del quartiere Torre Gaia e a sud della Via Casilina e inoltre l'aumento massiccio di cubatura residenziale non è accompagnato da una adeguata rete di infrastrutture, servizi, rete di viabilità e di trasporto pubblico.
- il Piano di Zona D11 Grotte Celoni non alleggerisce affatto i carichi di traffico esistenti sulla Via Casilina, né prevede un sistema di strade parallelo alla strada consolare ma appesantisce fortemente la viabilità locale determinando un peggioramento della qualità della vita degli abitanti dei quartieri limitrofi

- le Zone “O” Villa Verde e Due Torri, inoltre, sono totalmente prive di infrastrutture e di servizi:
 - 1 non ci sono asili nido;
 - 2 non ci sono scuole;
 - 3 non ci sono farmacie;
 - 4 non ci sono uffici postali;
 - 5 non ci sono sistemi fognari.
- i valori correttamente riportati dai Comitati di Quartiere nelle osservazioni successivamente presentate, in opposizione al piano di zona, sono le seguenti:
 - 1 Volume residenziale: mc. 163.552 (delibera n.163/2007).
 - 2 Volume residenziale: mc. 275.994 (delibera n.2/2010).

Differenza: $275.994 - 163.552 = \text{mc. } 112.442 (+68,8\%)$.

 - 3 Volume non residenziale: mc. 32.710 (delibera n. 163/2007).
 - 4 Volume non residenziale: mc. 13.798 (delibera n.2/2010).

Differenza: $32.710 - 13.798 = - \text{mc. } 18.912 (-57,8\%)$.

Evidente l'incremento di cubatura residenziale.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- è del tutto assente l'analisi dei flussi di traffico non solo con riferimento al Piano di Zona D11 Grotte Celoni ma anche alle zone limitrofe ove la pianificazione urbanistica non può assolutamente prescindere dallo studio dei volumi di traffico relativi non solo alla viabilità interna ma anche e soprattutto esterna, considerato nelle immediate vicinanze la realizzazione di ulteriori Piani di Zona (Selvotta e Borghesiana), con conseguenti ed inevitabili incrementi dei volumi di traffico;
- l'impatto sociale sarà prevedibilmente devastante a causa della variazione degli insediamenti edilizi da non residenziali a residenziali;
- si profila un possibile, potenziale disastro ambientale da inquinamento da CO2 per l'aumento smisurato del traffico veicolare;
- la mancanza di una analisi sostanziale del rapporto fra la superficie destinata ai servizi pubblici rispetto a quella abitativa, non consente di verificare il rispetto dei parametri urbanistici e di pubblica utilità;
- non è stata fatta nessuna verifica di ripartizione degli oneri concessionari pubblico/privato ai sensi della Delibera 268/2010;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

- a procedere ad immediata verifica urbanistica il Piano di Zona D11 “Grotte Celoni”, ricadente nel Municipio VI, contenuto all'interno delle deliberazioni del Consiglio Comunale al riguardo e precisamente:
 - la Delibera del Consiglio Comunale n. 163/2007 nell'ambito della XLIX Variante Integrativa sostitutiva del II Piano di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare,
 - la Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 14 gennaio 2010 , con la quale il Consiglio Comunale ha adottato le varianti di PRG al Piano di Zona n. D11 (Grotte Celoni),
 - la successiva Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 21 febbraio 2011 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato le varianti di PRG al Piano di “D11 (Grotte Celoni bis)”;
- ad avviare l'iter per il procedimento partecipativo, rendendo disponibile per la cittadinanza, le associazioni e comitati di quartiere, tutta la fondamentale documentazione, anche per quanto attiene lo studio della mobilità e dei flussi di traffico prodotti;
- ad avviare una adeguata fase di valutazione ambientale strategica, in alcun modo derogabile;
- a concludere il procedimento con atto da assumersi da parte dell'Assemblea Capitolina, nel rispetto delle sue competenze.